

**Esecuzione Immediata**  
**Deliberazione n. 06 del 23 marzo 2021**  
**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Modifiche e integrazioni al “Regolamento per l’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018.

L’anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di marzo, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all’elenco che segue) - ai sensi dell’art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell’art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato inviato a mezzo P.E.C. l’avviso di convocazione pubblicato all’Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all’atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

<b>SINDACO</b>			
<b>de MAGISTRIS LUIGI</b>			
	<b>P</b>		
1) ANDREOZZI ROSARIO	<b>P</b>	21) LANZOTTI STANISLAO	<b>P</b>
2) ARIENZO FEDERICO	<b>Assente</b>	22) MADONNA SALVATORE	<b>Assente</b>
3) BISMUTO LAURA	<b>P</b>	23) MATANO MARTA	<b>Assente</b>
4) BRAMBILLA MATTEO	<b>P</b>	24) MEROLLA ALFONSO	<b>P</b>
5) BUONO STEFANO	<b>P</b>	25) MIRRA MANUELA	<b>P</b>
6) CANIGLIA MARIA	<b>Assente</b>	26) MORETTO VINCENZO	<b>Assente</b>
7) CAPASSO ELPIDIO	<b>P</b>	27) MUNDO GABRIELE	<b>P</b>
8) CECERE CLAUDIO	<b>P</b>	28) NONNO MARCO	<b>Assente</b>
9) COCCIA ELENA	<b>Assente</b>	29) PACE SALVATORE	<b>P</b>
10) COLELLA SERGIO	<b>P</b>	30) PALMIERI DOMENICO	<b>P</b>
11) COPPETO MARIO	<b>P</b>	31) QUAGLIETTA ALESSIA	<b>Assente</b>
12) COPPOLA ARMANDO	<b>P</b>	32) SANTORO ANDREA	<b>Assente</b>
13) DE GREGORIO ELENA	<b>P</b>	33) SGAMBATI CARMINE	<b>Assente</b>
14) ESPOSITO ANIELLO	<b>Assente</b>	34) SIMEONE GAETANO	<b>Assente</b>
15) FREZZA FULVIO	<b>Assente</b>	35) SOLOMBRINO VINCENZO	<b>P</b>
16) FUCITO ALESSANDRO	<b>P</b>	36) TRONCONE GAETANO	<b>Assente</b>
17) GIOVA ROBERTA	<b>Assente</b>	37) ULLETO ANNA	<b>P</b>
18) GUANGI SALVATORE	<b>Assente</b>	38) VENANZONI DIEGO	<b>Assente</b>
19) GUIDA CHIARA	<b>P</b>	39) VERNETTI FRANCESCO	<b>P</b>
20) LANGELLA CIRO	<b>P</b>	40) ZIMBALDI LUIGI	<b>P</b>



**Presiede il Presidente Alessandro Fucito**

**In grado di prima convocazione ed in proseguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.<sup>ssa</sup> Patrizia Magnoni**

**Il Presidente** pone in discussione la deliberazione di G.C. n. 625 del 20.12.2019 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Modifiche e integrazioni al “Regolamento per l’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018. Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione al Lavoro, alla Crisi, alle Attività produttive, al Personale e agli Affari istituzionali, che con verbale n. 924 del 19.03.2021 ha espresso parere favorevole; a tutte le Municipalità di cui le Municipalità 2, 6 e 9 hanno espresso a maggioranza parere favorevole.

**Il Presidente** cede la parola all’assessora Galiero per la relazione introduttiva.

**L’assessora Galiero** chiarisce che si tratta di modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista approvato nel 2018, prevedono l’inserimento nel suddetto Regolamento anche delle attività di tatuaggio e piercing. Dopo aver precisato che tali proposte sono state elaborate in Commissione Attività produttive e dopo aver ripercorso gli interventi di disciplina del settore da parte del Ministero della Salute e della Regione Campania, sottolinea l’importanza di inserirle nel Regolamento comunale già citato affinché vengano svolte in piena sicurezza e a tutela della salute dei cittadini.

Entra in aula il consigliere **Sgambati (presenti 25).**

**Il Presidente** dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Solombrino e poi al consigliere Brambilla che ne hanno fatto richiesta.

**Il consigliere Solombrino**, in qualità di Presidente della Commissione Lavoro e Attività produttive, illustra il grande lavoro svolto in sede di Commissione di concerto con le associazioni di categoria.

**Il consigliere Brambilla** preannuncia il voto favorevole in quanto è un adeguamento doveroso, chiedendo: in merito all’art. 6bis, quale sia il Servizio competente; in merito all’art. 34, cosa accade qualora non venga presentata la SCIA, e, in merito all’art. 31 quali sono le motivazioni di disparità di sanzioni rispetto agli acconciatori.

**Il Presidente**, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e, cede la parola all’Assessora per la replica all’intervento reso.

**L’assessora Galiero** replica alla richiesta di chiarimenti del consigliere Brambilla: per quanto riguarda l’art. 6bis, il Servizio competente è lo Sportello unico attività produttive, con il quale le attività in oggetto possono interfacciarsi; per quanto riguarda l’art. 34, in assenza di SCIA avviene quanto accade di norma, quindi dopo sei mesi l’attività si considera non autorizzata e incorre in sanzioni; infine, in merito all’art. 31, mancando una legislazione nazionale specifica sulle attività di tatuaggio e piercing si applicano le sanzioni generali, il che spiega la disparità con l’attività di acconciatore che invece è puntualmente disciplinata.

**Il Presidente** pone in votazione, per appello nominale, la proposta G.C. n. 625 del 20.12.2019, assistito dagli scrutatori Guida, Troncone e Brambilla accerta e dichiara la presenza in aula di **n. 24 Consiglieri** (risulta allontanatosi il consigliere Sgambati) i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto e, dichiara la seguente votazione:

**Presenti e votanti: n. 24**

**Voti Favorevoli: n. 22**

**Voti contrari: n. 1 (Lanzotti)**

**Astenuti: n. 1 (Coppola)**

In base all’esito dell’intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti, il Consiglio



## DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 625 del 20.12.2019 avente ad oggetto: *Modifiche e integrazioni al "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018.*

**Il Presidente**, inoltre, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara, con la presenza in aula di **n. 24 Consiglieri**, il seguente esito:

**Presenti e votanti: n. 24**

**Voti Favorevoli: n. 22**

**Voti contrari: n. 1 (Lanzotti)**


**Astenuti: n. 1 (Coppola)**

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti, dichiara, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:


- Deliberazione di G.C. n. 625 del 20.12.2019 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate e gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta per complessive pagine n. 26 progressivamente numerate firmati digitalmente dal Dirigente proponente repertoriati con il n. L1106/2019/1.




Il Dirigente  
dott.ssa Enrichetta Barban  


*Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:*

Il Presidente del Consiglio comunale  
Alessandro Fucito



Il Segretario Generale  
dott.ssa Patrizia Magnoni



Deliberazione di C. C. n. 6 del 23/3/2021 composta da n. 4 ..... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 38 ..., separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30/3/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.gs. 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 74/249290 del 23/3/2021 a: ASSESSORE COMMERCIO; RESPONS. AREA SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO; SERVIZIO PROG. COMMERC.

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 9/4/2021

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

<u>Assessore al Commercio</u>	
<u>Respons. Area Sviluppo Socio Economico e competitività</u>	
<u>Servizio Programmazione Commerciale</u>	

Addì 9/4/2021

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Lucretia Barbi

#### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del

☐ divenuta esecutiva in data ..... (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. .... progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

**ORIGINALE**

COMUNE DI NAPOLI

AREA: Sviluppo Socio Economico e Competitività

SERVIZIO: Programmazione Commerciale

ASSESSORATO: Al Commercio, ai Mercati e alle Attività Produttive

(Proposta al Consiglio)

17 DIC. 2019

I3/720

Proposta di deliberazione prot. n° 1 del 16/12/2019REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 625

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Modifiche e integrazioni al "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018.

Il giorno 20 DIC. 2019, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

**ASSESSORI(\*):**Enrico PANINI  
(Vicesindaco)

P	X
---	---

Ciro BORRIELLO

P	X
---	---

Lucia Francesca MENNA

X	A
---	---

Luigi FELACO

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

P	X
---	---

Rosaria GALIERO

X	A
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

Eleonora de MAJO

X	A
---	---

Carmine PISCOPO

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(\*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI de MAGISTRISAssiste il Segretario del Comune: PATRIZIA HARMONI**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Commercio, ai Mercati e alle Attività Produttive, Dott.ssa Rosaria Galiero,

**Premesso:**

- che nell'ambito del territorio del Comune di Napoli è in vigore il Regolamento comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 16/04/2018, che disciplina l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., e quella di estetista, ai sensi della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i;
- che i trattamenti di tatuaggio e piercing sono considerati estranei all'attività di estetista e, pertanto, non possono essere disciplinati dalla citata Legge 4 gennaio 1990 n. 1, in quanto non si limitano ad essere eseguiti sulla superficie del corpo, quindi sull'epidermide, ma sono svolti in modo da entrare in profondità sotto la pelle, interessando il derma;
- che in ambito legislativo manca, ad oggi, una specifica disciplina delle attività di tatuaggio e piercing, ma il Ministero della Salute, considerato che queste attività hanno sulla salute importanti effetti sanitari, in particolare, a livello infettivo, tossicologico e allergico, ha emanato specifiche *"Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza"* di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 05.02.1998 n. 2.9/156, integrate dai *"Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità"* di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 16.07.1998 n. 2.8.633;
- che la Regione Campania, alla luce delle predette circolari del Ministero della Sanità, ha emanato la Circolare Prot. n. 1163 del 30 aprile 2001 contenente le *"Prime disposizioni normative per l'esercizio delle attività di piercing e tatuaggi"* e successivamente, con Deliberazione della G.R.C n. 2072 del 30/11/2007, ha approvato il *"Progetto Educativo-Formativo per utenti ed operatori della Regione Campania sulle conoscenze dei rischi infettivi ed igienico-sanitari derivanti dalle attività di tatuaggio e piercing"*, presentato dal Dipartimento di Studi delle Istituzioni e dei Sistemi Territoriali dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope;
- che la medesima Regione Campania, anche in considerazione di quanto emerso dallo studio del citato Progetto Educativo-Formativo, con Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010, inerente *"Esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza"* ha, tra l'altro, approvato le *"Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza"*, nonché l'articolazione dei percorsi di formazione con i relativi contenuti, atti al conseguimento delle conoscenze dei rischi igienico-sanitari in materia;

**Premesso, inoltre:**

- che le varie esigenze di salvaguardia da un lato, della salute pubblica dai seri rischi sanitari che comportano le attività di tatuaggio e piercing, dall'altro della professionalità degli operatori del settore, sono state prese in considerazione anche dall'Amministrazione Comunale che nel Piano degli Obiettivi per il triennio 2019-2021, nell'ambito dell'obiettivo numero progressivo 87.2, titolato *"Tutela delle attività commerciali, artigianali e del Made in Naples"*, assegnato al Servizio Programmazione Commerciale, quale risultato da raggiungere nel 2019 ha specificamente indicato: *"Integrazione e modifica del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2018 per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista, mediante l'inserimento della regolamentazione per l'attività di tatuaggio e piercing"*;

IL SEGRETARIO GENERALE

**Preso atto:**

- che i citati Uffici del Servizio Programmazione Commerciale dell'Area Sviluppo Socio Economico e Competitività, hanno proceduto a formulare alcune modifiche/integrazioni al vigente testo del Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 16/04/2018, allo scopo di inserirvi anche la disciplina delle attività di tatuaggio e piercing, riportate nel testo allegato alla presente con carattere in grassetto;

**Considerato:**

- che le proposte di modifica e integrazione al vigente richiamato Regolamento, sopra riportate, in linea con il citato obiettivo fissato dall'Amministrazione, rispondono, in particolare, alla necessità di definire un quadro regolamentare unitario per alcune attività rientranti nell'area dei "servizi per la cura della persona" dettando, unitamente alla disciplina delle attività di acconciatore e/o estetista, le condizioni e le modalità da mettere in atto per un'esecuzione sicura delle pratiche inerenti le attività di tatuaggio e piercing e pratiche affini, anche allo scopo di evitare possibili danni alla salute dei lavoratori e degli utenti, e di fornire con immediatezza agli operatori, pubblici e privati, del settore uno strumento operativo globale;

- che, inoltre, alcune proposte di modifica/integrazione risultano inerenti ad aggiornamenti normativi come, ad esempio, quella relativa all'art. 8 con l'inserimento della SCIA condizionata; quella di cui all'art. 16 con l'eliminazione della previsione delle tariffe concordate e stabilite dalle Associazioni di categoria; quella di cui all'art. 26, lettera f) con l'eliminazione dell'indicazione di una norma abrogata; ecc.;

**Ritenuto**, pertanto, di proporre al Consiglio, di approvare le modifiche/integrazioni al "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista", adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018", così come specificate nel presente atto ed inserite nel citato Regolamento con carattere in grassetto, come da relativo testo che, allegato a questo atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 48 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. **L.1106/2019/1**

1) Testo del "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista", adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018", riportante le modifiche/integrazioni di cui alla presente deliberazione con carattere in grassetto, ~~in uno con gli allegati ivi richiamati.~~

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE  
(Dott.ssa Valeria Paolella)

Con voti UNANIMI,

**DELIBERA**

proporre al Consiglio, di approvare le modifiche/integrazioni al "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista", adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018", così come inserite nel citato Regolamento con carattere in grassetto, come da relativo testo che, allegato a questo atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, precisamente:

1) all'Art. 1 rubricato "Finalità", dopo la lettera b) aggiungere: "c) definire un quadro regolamentare

IL SEGRETARIO GENERALE

unitario per alcune attività rientranti nell'area dei "servizi per la cura della persona" dettando, unitamente alla disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, le condizioni e le modalità da mettere in atto per un'esecuzione sicura delle pratiche inerenti le attività di tatuaggio e piercing e pratiche affini, anche allo scopo di evitare possibili danni alla salute dei lavoratori e degli utenti.”;

2) all'Art. 2 rubricato **“Oggetto”**, al primo capoverso, dopo le parole “Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i.,” aggiungere: “e quelle di tatuaggio e piercing, ai sensi della Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010 e sulla base delle indicazioni fornite con le “Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” (Circolare 05.02.1998 n. 2.9/156) e dei chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità con Circolare del Ministero della Sanità del 16.07.1998 n. 2.8/633.”;

3) al medesimo Art. 2, alla lettera a) dopo le parole “acconciatore e/o di estetista,” aggiungere: “di tatuaggio e/o piercing.”;

4) all'Art. 3 rubricato **“Ambito di applicazione”**, dopo le parole “di poltrona e/o di cabina” aggiungere: “nonché alle attività di tatuaggio e piercing.”;

5) all'Art. 4 rubricato **“Definizioni”**, al primo capoverso, dopo le parole “Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i.,” aggiungere: “e per quelle di tatuaggio e piercing si utilizzano quelle contenute nella Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010.”;

6) al medesimo Art. 4, dopo le parole “Le attività di truccatore, visagista, massaggiatore facciale, depilatore, manicure e pedicure estetico, sono considerate attività di estetista.” aggiungere:

“- **Tatuaggio:** “L'attività di tatuaggio consiste nell'inserimento di sostanze chimiche (pigmenti) di diverso colore negli strati intracutanei (derma), con lo scopo di rendere visibile e permanente un effetto cromatico e decorativo sulla pelle, detto ‘tatuaggio ornamentale’ ”.

- **Piercing:** L'attività di piercing consiste in trattamenti cruenti, più o meno dolorosi, attraverso i quali vengono applicati anelli metallici o di altri oggetti in varie zone del corpo, soprattutto del viso: padiglioni auricolari, naso, labbra e lingua, arcata sopraciliare.”;

7) sempre al richiamato Art. 4, sostituire la lettera q) con: “q) SCIA condizionata: Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.” e subito dopo inserire: “r) SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive.”;

8) dopo l'Art. 6 rubricato **“Requisiti soggettivi per l'attività di estetista”** inserire:

**“Art. 6bis - Requisiti soggettivi per l'attività di tatuaggio e/o piercing**

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e/o piercing è subordinata al possesso di attestato di qualifica alla professione, nonché, al possesso di attestato di specifico corso formativo rilasciato dalle AA.SS.LL., ai sensi delle disposizioni contenute nella Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010, oltre all'assenza dell'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, i c.d. requisiti antimafia di cui sopra sussistono in capo al legale rappresentante, al Responsabile tecnico e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di impresa individuale tali requisiti sono posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona designata Responsabile tecnico.

2. L'accertamento del possesso dell'attestato di qualifica alla professione e dell'attestato di specifico corso formativo rilasciato dalle AA.SS.LL., è effettuato dal competente Servizio Comunale.

3. L'attestato di qualifica alla professione e l'attestato di specifico corso formativo rilasciato dalle AA.SS.LL., sono posseduti:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Responsabile tecnico, se persona diversa;

- in caso di impresa societaria: da almeno uno dei soci oppure dal Responsabile tecnico.

4. Il Responsabile tecnico è in possesso di qualifica alla professione e dell'attestato di specifico corso



formativo, ed è designato, in diversa persona, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuaggio e/o piercing, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Esso è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA, e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e/o piercing.”;

9) all'Art. 8 rubricato “Avvio delle attività”, al comma 1. dopo le parole “acconciatore e/o estetista,” aggiungere: “di tatuaggio e/o piercing,”;

10) al medesimo Art. 8 dopo il comma 2. aggiungere: “3. In caso di esercizi di acconciatore con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività, l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento della sede operativa dell'impresa già autorizzata da una zona all'altra del territorio comunale, e il subingresso nell'esercizio dell'attività, in proprietà o in gestione, sia per atto fra vivi che a causa di morte, sono soggetti a preventiva SCIA condizionata da inoltrarsi al SUAP, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, unitamente all'istanza di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale).”

4. L'attività oggetto di SCIA condizionata non potrà essere iniziata fino al rilascio della AUA.”;

11) all'Art. 12 rubricato “Forme di esercizio”, al comma 4. dopo le parole “l'esercizio dell'attività” eliminare le parole “di estetista e/o acconciatore” e inserire: “di cui al presente Regolamento”;

12) all'Art. 13 rubricato “Modalità di esercizio”, al comma 1. dopo l'articolo determinativo “Le” eliminare le parole “attività di acconciatore e/o estetista,” e inserire: “medesime attività di cui al richiamato art. 3,”;

13) al medesimo Art. 13 al comma 4. dopo le parole “Non è ammesso lo svolgimento delle attività di” eliminare le parole “acconciatore e di estetista in forma ambulante.” e inserire: “cui al presente Regolamento in forma itinerante o di posteggio. In occasione di manifestazioni, fiere e conventions di rilevanza comunale le medesime attività possono essere svolte da soggetti in possesso della prescritta qualificazione professionale solo a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, preventivamente controllate da parte degli Uffici dell'A.S.L. competenti in materia.”

14) sempre al richiamato Art. 13 dopo il comma 5. aggiungere:

“6. Le procedure di piercing al padiglione auricolare sono consentite anche all'interno di esercizi di estetica, di farmacie e di attività commerciali inerenti gli oggetti da applicare, in locali o spazi igienicamente idonei e con tecniche che garantiscono la sterilità della procedura.

7. Le procedure di tatuaggio e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, non possono essere effettuate su soggetti di età inferiore di anni quattordici. Su soggetti di età tra i quattordici e i diciotto anni possono essere effettuate solo se autorizzati per iscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore.”

15) all'Art. 16 rubricato “Obblighi di custodia e di esposizione” al primo capoverso dopo le parole di “titolare dell'esercizio di acconciatore e/o estetista,” eliminare la preposizione semplice “di” e aggiungere: “di tatuaggio e/o piercing di”;

16) al medesimo Art. 16 dopo le parole “esporre la tabella delle tariffe praticate per ogni singola prestazione” eliminare “concordate e stabilite dalle associazioni di categoria. A tal fine le predette associazioni comunicano al Comune le tariffe vigenti e tutte le variazioni che dovessero successivamente intervenire,” e inserire: “in maniera ben visibile in prossimità della cassa dell'esercizio all'attenzione della clientela,”;

17) dopo il richiamato Art. 16 aggiungere:

“Art. 16bis - Obblighi specifici per gli esercizi di tatuaggio e/o piercing

Al soggetto, individuale o societario, titolare dell'esercizio di tatuaggio e/o piercing è, inoltre, fatto espresso obbligo di:

IL SEGRETARIO GENERALE

- informare gli utenti sugli effetti a distanza delle procedure di tatuaggio e/o piercing, mediante la relativa sottoscrizione della "Scheda informativa" di cui all'allegato 1a della Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010, nonché l'esposizione nel locale, in modo ben visibile, del "Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing)" allegato alla Circolare del Ministero della Sanità del 16.07.1998 n. 2.8/633;
- verificare, prima dell'effettuazione della procedura, che il richiedente sia maggiorenne, e in caso contrario acquisire l'autorizzazione dei genitori o del tutore mediante la "Scheda di autorizzazione del minore al tatuaggio o piercing" di cui all'allegato 1b della richiamata Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010;
- istituire e custodire presso il locale autorizzato il "Registro delle prestazioni" riportante: le generalità complete del cliente; la procedura effettuata; l'autorizzazione dei genitori o del tutore (nel caso di cliente minorenni); la dichiarazione firmata dall'utente edotto sulla procedura e sulle conseguenze della medesima (consenso informato) e sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
- rilasciare all'utente un'attestazione, su carta intestata a firma dell'operatore, riportante oltre alle generalità del soggetto sottoposto alla prestazione, la tipologia della medesima prestazione (tatuaggio o di piercing), la data di effettuazione e il materiale utilizzato, come da "Scheda di attestazione" di cui all'allegato 1c della citata Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010,;

18) all'Art. 17 rubricato "Orari degli esercizi" all'inizio del periodo inserire "1." e dopo le parole "sentite le proposte delle Organizzazioni di categorie." Inserire:

" 2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.

3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario";

19) nella rubrica del Titolo IV dopo le parole "E/O DI CABINA" inserire: "PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E/O ESTETISTA";

20) all'Art. 26 rubricato "Requisiti dei locali" alla lettera f) dopo le parole "di quanto previsto" eliminare "dalla legge 3.5.1990 n. 46." e inserire "dalla vigente normativa in materia;";

21) dopo l'Art. 29 rubricato "Obblighi del titolare" inserire:

"Art. 29bis - Prescrizioni specifiche per le attività di tatuaggio e piercing

Gli esercizi di tatuaggio e/o piercing, in considerazione degli specifici rischi sanitari connessi all'esercizio di tali pratiche, sono, comunque, tenuti all'osservanza di tutte le altre prescrizioni inerenti i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché, le misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria, contenute nella Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010, e nelle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 05.02.1998 n. 2.9/156, e successivi "Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità" di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 16.07.1998 n. 2.8.633, che allegato al presente Regolamento, rispettivamente sub 1, sub 2 e sub 3, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.";

22) all'Art. 31 rubricato "Sanzioni pecuniarie" dopo il comma 3. inserire: "4. In caso di esercizio dell'attività di tatuaggio e/o piercing svolto in assenza della SCIA, e/o in assenza o perdita dei necessari requisiti morali o professionali, è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00."; cambiare il precedente comma 6. in comma 5. e il precedente comma 4. in comma 6.

23) all'Art. 34 rubricato "Disposizioni transitorie" all'inizio del periodo inserire "1." e dopo le parole "alle norme in esso contenute." Inserire:

" 2. I soggetti titolari degli esercizi di tatuaggio e/o piercing esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento con l'inserimento della disciplina di tali attività, potranno continuare l'attività nel rispetto delle prescrizioni inerenti i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché, le misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria, contenute nella Deliberazione

della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010, e nelle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 05.02.1998 n. 2.9/156, e successivi "Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità" di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 16.07.1998 n. 2.8.633.

3. Entro i sei mesi successivi alla citata data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento con l'inserimento della disciplina delle attività di tatuaggio e piercing, i medesimi soggetti di cui al precedente comma 2. sono tenuti a presentare una S.C.I.A. ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, nel rispetto delle relative disposizioni."

☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato.

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO, AI MERCATI  
E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(Dott.ssa Rosaria Galiero)

IL RESPONSABILE DELL'AREA E DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

(Dott.ssa Valeria Paoletta)

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

8 Mod. dgc\_2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 16/12/19, AVENTE  
AD OGGETTO: "Proposta al Consiglio: Modifiche e integrazioni al "Regolamento per l'esercizio delle  
attività di acconciatore e di estetista" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del  
16/04/2018"

Il Dirigente del Servizio Programmazione Commerciale esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.  
267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi, 10/12/19

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE  
(Dott.ssa Valeria Paoletta)

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 1.7.2019 e protocollata con il  
n. 53/720;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla  
suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V. f. a

Addi, .....

IL RAGIONIERE GENERALE



*Dipartimento Ragioneria Generale  
Servizio Gestione Bilancio*

Napoli 18.12.2019

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine allo schema di proposta del Servizio Programmazione Commerciale.  
Prot n. 1 del 16.12.2019  
I3-720 del 17.12.2019

Parere non dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

**Il Ragioniere Generale**  
Dott. R. Grimaldi

## OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Si propone al Consiglio comunale di approvare le modifiche/integrazioni al *"Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista"*, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 16.04.2018.

Il dirigente proponente ha espresso il parere di regolarità tecnica in senso *"favorevole"*.

Il Ragioniere Generale ha dichiarato *"non dovuto"* il parere di regolarità contabile, in quanto la proposta *"non comporta, allo stato, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente"*.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, risulta che le modifiche/integrazioni si rendono necessarie per *definire un quadro regolamentare unitario per alcune attività rientranti nell'area dei "servizi per la cura della persona" dettando, unitamente alla disciplina delle attività di acconciatore e/o estetista, le condizioni e le modalità da mettere in atto per un'esecuzione sicura delle pratiche inerenti le attività di tatuaggio e piercing e, inoltre, per un aggiornamento normativo.*

Si richiamano, tra l'altro:

- la legge n. 174/2005 (Disciplina dell'attività di acconciatore) e s.m.i.;
- la legge n. 1/1990 (Disciplina dell'attività di estetista) e s.m.i.;
- le "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" (DRC n. 157 del 25 febbraio 2010)

Si richiamano, altresì, quali fonti del potere regolamentare del Comune:

- l'art. 117, co. 6, della Costituzione;
- l'art. 42 del TUEL, dlgs. 267/2000.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica dell'atto viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di *"favorevole"* ai sensi dell'art. 49 TUEL, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spettano alla Giunta e, poi, al Consiglio comunale, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente.

VISTO:  
il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Patrizia Magnoni*

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 625 del 20/12/2019 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 24/01/2020 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

### ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data \_\_\_\_\_
- ☐ Deliberazione decaduta \_\_\_\_\_
- ☐ Altro \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

#### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. \_\_\_\_\_ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile







## **NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

**(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018 modificato e  
integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n..... del .....)**

## **INDICE**

### **TITOLO I – FINALITÀ E OGGETTO**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto

### **TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Definizioni

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I – REQUISITI SOGGETTIVI E AVVIO DELLE ATTIVITÀ**

- Art. 5 – Requisiti soggettivi per attività di acconciatore
- Art. 6 – Requisiti soggettivi per attività di estetista
- Art. 6bis - Requisiti soggettivi per l'attività di tatuaggio e/o piercing
- Art. 7 – SCIA/Comunicazioni - Generalità
- Art. 8 – Avvio delle attività
- Art. 9 – Subingresso - Generalità
- Art. 10 – Subingresso *inter vivos*
- Art. 11 – Subingresso *mortis causa*

#### **CAPO II – FORME E MODALITÀ DI ESERCIZIO**

- Art. 12 – Forme di esercizio
- Art. 13 – Modalità di esercizio
- Art. 14 – Sospensione dell'attività
- Art. 15 – Cessazione dell'attività

#### **CAPO III – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PARTICOLARI**

- Art. 16 – Obblighi di custodia e di esposizione
- Art. 16bis - Obblighi specifici per gli esercizi di tatuaggio e/o piercing
- Art. 17 – Orari degli esercizi

### **TITOLO IV – AFFIDO DI POLTRONA E/O DI CABINA**

#### **CAPO I – GENERALITÀ E PRESUPPOSTI**

- Art. 18 – Generalità
- Art. 19 – Presupposti

#### **CAPO II – MODALITÀ E LIMITI DI UTILIZZO**

- Art. 20 – Avvio dell'attività
- Art. 21 – Limiti di utilizzo

#### **CAPO III – ORARI, PREZZI E SANZIONI**

- Art. 22 – Orari di esercizio
- Art. 23 – Prezzi e fiscalità
- Art. 24 – Sanzioni

### **TITOLO V – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

- Art. 25 – Competenza

- Art. 26 – Requisiti dei locali
- Art. 27 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Art. 28 – Procedimenti per la lavorazione
- Art. 29 – Obblighi del titolare

## **TITOLO VI – SANZIONI**

- Art. 30 – Fonti normative e modalità di applicazione
- Art. 31 – Sanzioni pecuniarie
- Art. 32 – Sospensione coattiva dell'attività
- Art. 33 – Decadenza dall'esercizio dell'attività

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 34 – Disposizioni transitorie
- Art. 35 – Rinvio ad altre norme
- Art. 36 – Adeguamento automatico
- Art. 37 – Vigilanza e controllo
- Art. 38 – Abrogazioni
- Art. 39 – Entrata in vigore

# TITOLO I

## Finalità e oggetto

### Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

a) disciplinare le attività di acconciatore e di estetista in coerenza con il nuovo quadro normativo nazionale vigente in materia che, da un lato ha previsto nuove figure professionali riconducendole alla sfera della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione, con l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, parità di accesso delle imprese al mercato e la tutela dei consumatori; dall'altro ha liberalizzato e semplificato l'accesso alle attività in adeguamento alla recente normativa comunitaria;

b) regolamentare, nell'ambito del territorio comunale, l' *"affido di poltrona e/o di cabina"*, rispettivamente per l'attività di acconciatore e/o di estetista, quale nuovo modello di gestione aziendale che, da una parte, favorisce la riduzione dei costi di organizzazione aziendale per i titolari di esercizi di acconciatore/estetista e, dall'altra, consente a chi è in possesso dei richiesti requisiti professionali, ma per il momento è privo delle necessarie disponibilità di risorse per l'apertura di un esercizio, di avviare in modo regolare una propria attività imprenditoriale;

c) definire un quadro regolamentare unitario per alcune attività rientranti nell'area dei *"servizi per la cura della persona"* dettando, unitamente alla disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, le condizioni e le modalità da mettere in atto per un'esecuzione sicura delle pratiche inerenti le attività di tatuaggio e piercing e pratiche affini, anche allo scopo di evitare possibili danni alla salute dei lavoratori e degli utenti.

### Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., quella di estetista, ai sensi della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i., e quelle di tatuaggio e piercing, ai sensi della **Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010 e sulla base delle indicazioni fornite con le *"Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza"* (Circolare 05.02.1998 n. 2.9/156) e dei chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità con Circolare del Ministero della Sanità del 16.07.1998 n. 2.8/633.**

Sono disciplinate, in particolare, nel Regolamento:

a) le modalità per l'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e/o di estetista, **di tatuaggio e/o piercing**, per il trasferimento della sede operativa di quelli già esistenti da una zona

all'altra del territorio comunale; per il subingresso nell'esercizio di un'attività, in proprietà o in gestione, sia per atto fra vivi, sia a causa di morte;

b) i presupposti per l'esercizio delle attività;

c) le modalità di svolgimento dell'attività;

d) le condizioni igienico-sanitarie, sia soggettive, relative alle persone, e sia oggettive relative ai locali e alle attrezzature, da osservare per l'esercizio delle attività;

e) i presupposti e le modalità di attuazione e di esercizio dell'"affido di poltrona", per l'attività di acconciatore, e dell' "affido di cabina", per l'attività di estetista.

## TITOLO II

### Ambito di applicazione e definizioni

#### Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le forme di esercizio delle attività di acconciatore e/o di estetista, ivi compreso l'affido di poltrona e/o di cabina, **nonché alle attività di tatuaggio e piercing**, dovunque e da chiunque siano esercitate nell'ambito del Comune di Napoli, anche a titolo gratuito.

#### Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento per la definizione delle attività di acconciatore e di estetista si utilizzano le medesime definizioni tecniche contenute, rispettivamente, nella Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., e nella Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., **e per quelle di tatuaggio e piercing si utilizzano quelle contenute nella Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010**, di seguito riportate:

- **Acconciatore:** "L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare".

- **Estetista:** "L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti".

L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla normativa comunitaria.

Sono escluse da tale attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le attività di truccatore, visagista, massaggiatore facciale, depilatore, manicure e pedicure estetico, sono considerate attività di estetista.

- **Tatuaggio:** "L'attività di tatuaggio consiste nell'inserimento di sostanze chimiche (pigmenti) di diverso colore negli strati intracutanei (derma), con lo scopo di rendere visibile e permanente un effetto cromatico e decorativo sulla pelle, detto 'tatuaggio ornamentale'".

- **Piercing:** L'attività di piercing consiste in trattamenti cruenti, più o meno dolorosi, attraverso i quali vengono applicati anelli metallici o di altri oggetti in varie zone del corpo, soprattutto del viso: padiglioni auricolari, naso, labbra e lingua, arcata sopraciliare.

Inoltre, s'intende per:

a) **Regolamento:** il presente Regolamento;

b) **Impresa individuale artigiana:** quella esercitata personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare dalla persona fisica, ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i.;

c) **Impresa individuale non artigiana:** quella esercitata dalla persona fisica con designazione di altra persona quale Responsabile tecnico;

d) **Impresa societaria artigiana:** quella esercitata da un soggetto societario aventi i requisiti richiesti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i.;

e) **Impresa societaria non artigiana:** quella esercitata da un soggetto societario non avente i requisiti richiesti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i.;

f) **Qualificazione o abilitazione professionale:** quella richiesta per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento da parte del Responsabile tecnico, conseguita ai sensi delle vigenti normative;

g) **Responsabile tecnico:** il soggetto designato nella persona del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, in possesso della qualificazione e/o abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività;

h) **Requisiti igienico-sanitari:** quelli relativi alla idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di cui al Regolamento, e quelli relativi alla idoneità sanitaria del personale addetto, nonché quelli relativi ai procedimenti tecnici seguiti nelle lavorazioni;

i) **Requisiti soggettivi:** quelli richiesti per l'esercizio dell'attività riferiti alla persona fisica o al soggetto societario;

l) **Subingresso:** il subentro a titolo definitivo o temporaneo, per atto tra vivi o a causa di morte, di un nuovo soggetto nell'esercizio di una o più attività già autorizzate in capo ad un soggetto diverso;

m) **Superficie minima:** quella relativa all'ambiente lavoro con esclusione dei locali accessori come ad es. ingressi, sale di attesa, servizi, ripostigli etc.;

n) **Trasferimento di sede:** quello dell'attività da un locale all'altro nell'ambito del territorio del Comune;

o) **Affido di poltrona e/o di cabina:** il modello di gestione aziendale in base al quale i titolari di esercizi di acconciatore e/o estetista concedono in uso a terzi, in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti, una o più postazioni di lavoro all'interno dei locali nei quali svolgono la propria attività e le attrezzature funzionali alle prestazioni svolte;

p) **SCIA:** Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

q) **SCIA condizionata:** Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

r) **SUAP:** Sportello Unico per le Attività Produttive.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Capo I**

#### **Requisiti soggettivi e avvio delle attività**

##### **Art. 5 - Requisiti soggettivi per l'attività di acconciatore**

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., e all'assenza dell'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, i c.d. requisiti antimafia di cui sopra sussistono in capo al legale rappresentante, al Responsabile tecnico e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di impresa individuale tali requisiti sono posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona designata Responsabile tecnico.

2. L'accertamento del possesso dell'abilitazione professionale è effettuato dal competente Servizio Comunale.

3. L'abilitazione professionale è posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Responsabile tecnico, se persona diversa;

- in caso di impresa societaria: da almeno uno dei soci oppure dal Responsabile tecnico.

4. Il Responsabile tecnico, è in possesso dell'abilitazione professionale, ed è designato, in diversa persona, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Esso è iscritto nel Repertorio delle notizie economico

amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA, e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

#### **Art. 6 - Requisiti soggettivi per l'attività di estetista**

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinata al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., e all'assenza dell'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, i c.d. requisiti antimafia di cui sopra sussistono in capo al legale rappresentante, al Responsabile tecnico e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di impresa individuale tali requisiti sono posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona designata Responsabile tecnico.

2. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale è effettuato dal competente Servizio Comunale.

3. La qualificazione professionale è posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Responsabile tecnico, se persona diversa;
- in caso di impresa societaria: da almeno uno dei soci oppure dal Responsabile tecnico.

4. Il Responsabile tecnico è in possesso della qualificazione professionale, ed è designato, in diversa persona, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Esso è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA, e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista.

#### **Art. 6bis - Requisiti soggettivi per l'attività di tatuaggio e/o piercing**

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e/o piercing è subordinata al possesso di attestato di qualifica alla professione, nonché, al possesso di attestato di specifico corso formativo rilasciato dalle AA.SS.LL., ai sensi delle disposizioni contenute nella Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010, oltre all'assenza dell'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, i c.d. requisiti antimafia di cui sopra sussistono in capo al legale rappresentante, al Responsabile tecnico e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di impresa individuale tali requisiti sono posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona designata Responsabile tecnico.



**2. L'accertamento del possesso dell'attestato di qualifica alla professione e dell'attestato di specifico corso formativo rilasciato dalle AA.SS.LL., è effettuato dal competente Servizio Comunale.**

**3. L'attestato di qualifica alla professione e l'attestato di specifico corso formativo rilasciato dalle AA.SS.LL., sono posseduti:**

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Responsabile tecnico, se persona diversa;**
- in caso di impresa societaria: da almeno uno dei soci oppure dal Responsabile tecnico.**

**4. Il Responsabile tecnico è in possesso di qualifica alla professione e dell'attestato di specifico corso formativo, ed è designato, in diversa persona, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuaggio e/o piercing, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Esso è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA, e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e/o piercing.**

#### **Art. 7 - SCIA/Comunicazioni – Generalità**

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e le comunicazioni per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento sono inoltrate con modalità telematica al SUAP, utilizzando l'apposito modello relativo alla tipologia di attività, corredato dalla documentazione ivi indicata.

#### **Art. 8 - Avvio delle attività**

**1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e/o estetista, di tatuaggio e/o piercing, il trasferimento della sede operativa dell'impresa già autorizzata da una zona all'altra del territorio comunale, e il subingresso nell'esercizio dell'attività, in proprietà o in gestione, sia per atto fra vivi che a causa di morte, sono soggetti a preventiva SCIA da inoltrarsi al SUAP, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.**

**2. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di inoltro della medesima Segnalazione.**

**3. In caso di esercizi di acconciatore con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività, l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento della sede operativa dell'impresa già autorizzata da una zona all'altra del territorio comunale, e il subingresso nell'esercizio dell'attività, in proprietà o in gestione, sia per atto fra vivi che a causa di morte, sono soggetti a preventiva SCIA condizionata da inoltrarsi al SUAP, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, unitamente all'istanza di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale).**

**4. L'attività oggetto di SCIA condizionata non potrà essere iniziata fino al rilascio della AUA.**

## **Art. 9 - Subingresso - Generalità**

1. Il trasferimento nelle forme di legge, in proprietà o in gestione dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta, di diritto, il subentro dell'avente causa nella stessa posizione amministrativa del dante causa a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività ed abbia inoltrato relativa comunicazione secondo le modalità indicate dal Regolamento.
2. Il subingresso nell'esercizio dell'attività, sia per atto fra vivi che a causa di morte, non è consentito se l'impresa del cedente o dante causa risulti cessata prima della formalizzazione dell'atto o del verificarsi dell'evento posto a fondamento del subingresso.

## **Art. 10 - Subingresso *inter vivos***

1. Nel caso di subingresso per atto tra vivi il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, può continuare l'attività del dante causa senza interruzioni a condizione che abbia inoltrato relativa comunicazione secondo le modalità indicate dal Regolamento
2. Se, alla data della stipula dell'atto posto a fondamento del subingresso, il subentrante non è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, non può esercitare l'attività del dante causa senza la preventiva designazione, in altra persona, del Responsabile tecnico munito di tali requisiti.
3. In caso di mancata designazione del Responsabile tecnico decade dal diritto di esercitare tale attività qualora non venga in possesso dei citati requisiti entro un anno da tale data.
4. Decade, altresì, dal diritto di esercitare l'attività del dante causa qualora entro sei mesi dalla data del conseguimento dei requisiti non inoltri la relativa comunicazione.

## **Art. 11 - Subingresso *mortis causa***

1. Nel caso di morte del titolare gli eredi, individuati nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività possono continuare l'attività del *de cuius* senza interruzioni, a condizione che inoltrino la relativa comunicazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento, o come impresa individuale, con l'espressa rinuncia di tutti gli altri eventuali eredi, oppure come costituita impresa societaria, unitamente a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti chi siano gli eredi.
2. I medesimi eredi, qualora non siano in possesso dei citati requisiti, possono continuare l'attività del *de cuius* senza interruzioni, a condizione che l'attività venga effettivamente svolta da un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività e che abbiano presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o come impresa individuale, con l'espressa rinuncia di tutti gli altri eventuali eredi,

oppure come costituita impresa societaria, unitamente a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti chi siano gli eredi.

3. Nel caso indicato al comma 2., qualora gli eredi siano iscritti nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 5 della citata legge 443/85, potranno essere titolari dell'attività limitatamente al periodo di durata della predetta iscrizione nel Registro delle Imprese. Scaduto tale periodo senza che nessuno di essi abbia acquisito i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, decadono dal diritto di esercitare l'attività artigiana del dante causa. Fatta salva la facoltà di inoltrare nuova SCIA, secondo le modalità indicate dal Regolamento, quale impresa individuale o societaria non artigiana.

4. In presenza di eredi minorenni è richiesta, in ogni caso, l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

## **Capo II**

### **Forme e modalità di esercizio**

#### **Art. 12 - Forme di esercizio**

1. Le attività di cui all'art. 3 del Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o societaria.

2. Una impresa individuale o societaria può esercitare nella stessa sede o in più sedi una o più attività di cui al Regolamento, a condizione che per ogni sede sia designato almeno un diverso Responsabile tecnico in possesso dei requisiti di qualificazione o abilitazione professionale, richiesti per ognuna delle attività.

3. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore, possono avvalersi di collaboratori familiari regolarmente assicurati e di personale dipendente per le esclusive prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

4. Non è consentito l'esercizio dell'attività **di cui al presente Regolamento** ai soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese.

#### **Art. 13 - Modalità di esercizio**

1. Le **medesime attività di cui al richiamato art. 3**, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento, possono essere esercitate:

- in locali aperti al pubblico;
- in locali allestiti presso alberghi, discoteche, palestre, piscine, istituti di ricovero, ospedali, case di cura, caserme, istituti penitenziari, e altre convivenze nel rispetto dei requisiti richiesti;
- all'interno di centri commerciali e di grandi infrastrutture di servizio (aeroporto, porto, stazioni ferroviarie, ipermercati) con le prescrizioni previste.

- presso il domicilio dell'esercente, del cliente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dal Regolamento, a condizione che si consenta i controlli da parte degli Organi competenti.

2. Quando l'attività viene svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali devono essere in possesso dei requisiti richiesti, questi è tenuto a consentire espressamente e incondizionatamente i controlli da parte delle autorità competenti nei locali privati adibiti all'esercizio dell'attività. In tali casi, e quando l'attività viene svolta ai piani superiori di edifici, è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio visibile dalla pubblica via.

3. È consentito effettuare servizi a domicilio dei clienti, ovvero presso la sede da questi designata, esclusivamente ai soggetti già autorizzati per l'esercizio dell'attività in sede fissa, o da personale da questi dipendente in possesso di qualificazione o abilitazione professionale.

4. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento in forma itinerante o di posteggio. In occasione di manifestazioni, fiere e conventions di rilevanza comunale le medesime attività possono essere svolte da soggetti in possesso della prescritta qualificazione professionale solo a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, preventivamente controllate da parte degli Uffici dell'A.S.L. competenti in materia.

5. L'attività di estetista può essere svolta anche presso esercizi autorizzati ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114 alla vendita di prodotti cosmetici, a condizione che gli stessi si adeguino alle norme del Regolamento.

6. Le procedure di piercing al padiglione auricolare sono consentite anche all'interno di esercizi di estetica, di farmacie e di attività commerciali inerenti gli oggetti da applicare, in locali o spazi igienicamente idonei e con tecniche che garantiscono la sterilità della procedura.

7. Le procedure di tatuaggio e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, non possono essere effettuate su soggetti di età inferiore di anni quattordici. Su soggetti di età tra i quattordici e i diciotto anni possono essere effettuate solo se autorizzati per iscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore.

#### **Art. 14 - Sospensione dell'attività**

1. Per comprovati motivi di necessità, su richiesta dell'interessato, il Dirigente del Servizio comunale competente può autorizzare la sospensione dell'attività di un esercizio per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a trecentosessantacinque giorni.

2. La sospensione dell'attività di un esercizio per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni non è soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1, ma ad apposita comunicazione da inoltrarsi con le modalità di cui al precedente art. 7).

## **Art. 15 - Cessazione dell'attività**

1. In caso di cessazione dell'attività, il titolare dell'esercizio è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, da inoltrarsi con le modalità di cui al precedente art. 7), indicando la data della cessazione.
2. In caso di morte del titolare tale obbligo cede a carico degli eredi, salvo quanto previsto dal precedente art. 11.

## **Capo III**

### **Obblighi amministrativi particolari e orari**

#### **Art. 16 - Obblighi di custodia e di esposizione**

È fatto espresso obbligo al soggetto, individuale o societario, titolare dell'esercizio di acconciatore e/o estetista, **di tatuaggio e/o piercing di:**

- custodire nel locale, la copia conforme della SCIA rilasciata dal SUAP, ai fini della dovuta esibizione agli organi di controllo sul territorio;
- esporre la tabella delle tariffe praticate per ogni singola prestazione **in maniera ben visibile in prossimità della cassa dell'esercizio all'attenzione della clientela;**
- esporre, in modo visibile anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura, un cartello riportante l'orario di attività, che deve essere conforme a quanto stabilito con ordinanza del Sindaco ai sensi del successivo art. 17;
- comunicare ogni variazione soggettiva e/o oggettiva intervenuta dopo l'inoltro della SCIA e l'inizio dell'attività;

#### **Art. 16bis - Obblighi specifici per gli esercizi di tatuaggio e/o piercing**

**Al soggetto, individuale o societario, titolare dell'esercizio di tatuaggio e/o piercing è, inoltre, fatto espresso obbligo di:**

- informare gli utenti sugli effetti a distanza delle procedure di tatuaggio e/o piercing, mediante la relativa sottoscrizione della "Scheda informativa" di cui all'allegato 1a della Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010, nonché l'esposizione nel locale, in modo ben visibile, del "Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing)" allegato alla Circolare del Ministero della Sanità del 16.07.1998 n. 2.8/633;
- verificare, prima dell'effettuazione della procedura, che il richiedente sia maggiorenne, e in caso contrario acquisire l'autorizzazione dei genitori o del tutore mediante la "Scheda di autorizzazione del minore al tatuaggio o piercing" di cui

all'allegato 1b della richiamata Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010;

- istituire e custodire presso il locale autorizzato il "Registro delle prestazioni" riportante: le generalità complete del cliente; la procedura effettuata; l'autorizzazione dei genitori o del tutore (nel caso di cliente minorenni); la dichiarazione firmata dall'utente edotta sulla procedura e sulle conseguenze della medesima (consenso informato) e sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
- rilasciare all'utente un'attestazione, su carta intestata a firma dell'operatore, riportante oltre alle generalità del soggetto sottoposto alla prestazione, la tipologia della medesima prestazione (tatuaggio o di piercing), la data di effettuazione e il materiale utilizzato, come da "Scheda di attestazione" di cui all'allegato 1c della citata Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010;

#### **Art. 17 - Orari degli esercizi**

1. Per gli esercizi di cui al Regolamento, la disciplina dell'orario di apertura e chiusura, della chiusura pomeridiana, del riposo settimanale, della eventuale chiusura infrasettimanale, nonché delle festività religiose e civili, è determinata, di volta in volta, dal Sindaco con apposite ordinanze, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

## **TITOLO IV**

### **AFFIDO DI POLTRONA E/O DI CABINA PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E/O ESTETISTA**

#### **Capo I**

#### **Generalità e presupposti**

#### **Art. 18 - Generalità**

1. I titolari di esercizi di acconciatore e/o estetista, legittimamente in attività, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento concedono in uso a terzi, in possesso dei requisiti

morali e professionali richiesti dalla vigente normativa, una o più postazioni di lavoro all'interno dei locali nei quali svolgono la propria attività e le attrezzature funzionali alle prestazioni svolte, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia, tra l'altro, contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro.

2. Nell'affido di poltrona, per l'attività di acconciatore, e/o di cabina, per l'attività di estetista, le attività del soggetto affidante e del soggetto affidatario, sono gestite in reciproca autonomia con la netta distinzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature in uso ai medesimi soggetti, con espresso divieto dell'uso promiscuo degli strumenti e delle attrezzature sia per ragioni igienico-sanitarie e sia ai fini della corretta attribuzione delle responsabilità all'interno dello stesso locale.

3. L'affido di poltrona e/o di cabina è consentito esclusivamente per la tipologia di attività legittimamente svolta dal concedente in regime autorizzatorio.

4. Una impresa che esercita l'attività di acconciatore procede all'affido di cabina per l'attività di estetista ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali, solo a seguito dell'adeguamento dei locali, se necessario, ed in ogni caso, di presentazione di apposita SCIA per l'attività di estetista con nomina del responsabile tecnico, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari e professionali previsti in relazione alle differenti attività, secondo le vigenti previsioni di legge. Stessa disposizione si applica, mutatis mutandis, per il caso inverso.

## **Art. 19 - Presupposti**

1. L'affido di poltrona e/o di cabina è un rapporto tra due distinti imprenditori, affidante e affidatario, riconducibile alla figura contrattuale della "*Gestione e godimento della cosa produttiva*" prevista dall'articolo 1615 del c.c., le cui attività sono gestite in reciproca autonomia con la netta distinzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature in uso ai medesimi soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale.

2. Il soggetto affidante è un imprenditore titolare dell'esercizio di acconciatore e/o estetista legittimamente in attività. Non può essere affidante chi ha effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

3. Il soggetto affidatario è un imprenditore, munito dei requisiti morali e professionali e di Partita IVA, che esercita direttamente l'attività sotto forma di impresa individuale senza avvalersi di collaboratori. Non può essere affidatario chi ha lavorato all'interno dello stesso esercizio negli ultimi 5 anni in qualità di dipendente.

4. Il contratto è stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, è registrato all'Agenzia delle Entrate, e contiene, tra l'altro, necessariamente:

- la durata contrattuale di almeno un anno;

- gli spazi lavorativi dati in uso dall'affidante, appositamente specificati in una planimetria del locale allegata al contratto, nella quale sono, inoltre, specificate le postazioni di lavoro oggetto dell'affido ad uso esclusivo dell'affidatario;
- l'attività che verrà esercitata su ogni postazione di lavoro data in affido;
- il rapporto economico intercorrente tra le parti;
- la facoltà di recesso anticipato e le cause di risoluzione anticipata.

## **Capo II**

### **Modalità e limiti di utilizzo**

#### **Art. 20 - Avvio dell'attività**

1. L'avvio dell'attività dell'affido di poltrona e/o di cabina è subordinato alla presentazione di una comunicazione congiunta (affidante e affidatario), quale atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, da inoltrarsi al SUAP in modalità telematica con allegati i documenti indicati sulla medesima piattaforma informatica SUAP.

2. Alla Comunicazione è allegata, in particolare, oltre al contratto di affido, una scrittura privata che definisce i criteri per l'utilizzo della strumentazione in modo che venga assicurata la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso all'affidatario da quelle dell'affidante, nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati.

3. La comunicazione congiunta non costituisce a nessun titolo subingresso dell'affidatario nell'attività dell'affidante il quale rimane titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio.

4. L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, è presente, personalmente o tramite il suo direttore tecnico, durante il periodo di esercizio dell'affidatario. Qualora il soggetto affidante fosse una impresa individuale senza dipendenti, l'attività dell'affidatario in assenza del titolare è consentita solo in caso di assenza per giustificati motivi idoneamente comprovati.

5. In riferimento alla responsabilità relativa all'osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'affidante e l'affidatario rispondono ognuno per la parte del locale relativa alla propria attività. Per le parti in comune risponde in toto l'affidante.

6. La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa comunicazione sono eseguiti i controlli per la verifica dei richiesti requisiti soggettivi ed oggettivi.

7. L'attività svolta in assenza di comunicazione congiunta è da considerarsi abusiva.



#### **Art. 21 - Limiti di utilizzo**

1. L'utilizzo dell'affido di poltrona e/o cabina da parte di una impresa che esercita l'attività di acconciatore e/o estetista non supera i seguenti limiti:

- per le imprese che hanno da zero a tre dipendenti: non più di una poltrona/cabina;
- per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti: non più di due poltrone/cabine;
- per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10: non più di tre poltrone/cabine.

2. L'affido di poltrona e/o cabina, oltre i limiti indicati al comma precedente, non è consentito ed è considerata attività abusiva.

### **Capo III**

#### **Orari, prezzi e sanzioni**

#### **Art. 22 - Orari di esercizio**

1. Nell'affido di poltrona e/o di cabina l'affidatario rispetta gli orari e i giorni di chiusura dell'esercizio stabiliti dall'affidante, e non può esercitare la propria attività in assenza dell'affidante o del Responsabile tecnico di questi.

2. Nell'ambito degli orari di cui al comma precedente, l'affidatario ha facoltà di esporre un proprio cartello orario personalizzato.

#### **Art. 23 - Prezzi e fiscalità**

1. L'affidatario espone il proprio cartello prezzi per ogni trattamento effettuato, anche in caso di prezzi identici a quelli dell'affidante all'interno dello stesso esercizio.

2. L'affidante e l'affidatario rilasciano separatamente scontrino fiscale/fattura per le relative prestazioni da ognuno rese.

#### **Art. 24 - Sanzioni**

L'affidante e l'affidatario sono singolarmente o congiuntamente soggetti a sanzioni per eventuali violazioni di norme o di regolamenti a seconda della riconducibilità della responsabilità all'uno, all'altro o ad entrambi i soggetti.

## **TITOLO V**

### **NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

#### **Art. 25 - Competenza**

1. È attribuita al Distretto Sanitario dell'A.S.L. Napoli 1 competente per territorio, in riferimento alla ubicazione dell'esercizio, la competenza in materia igienico-sanitaria, relativamente:

- ai locali, alle attrezzature, alle dotazioni tecniche e alle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di cui al Regolamento;
- ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- all'idoneità sanitaria degli operatori addetti.

#### **Art. 26 - Requisiti dei locali**

1. Le attività di cui al Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi che devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) La superficie minima dei locali adibiti a barbiere o parrucchiere, esclusi i locali accessori (ingresso, sala di attesa, servizi igienici, ripostiglio), non può essere inferiore a mq. 10 per un solo posto di lavoro (inteso come ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio), aumentata di mq. 4 per ogni ulteriore posto di lavoro. La distanza tra le postazioni di lavoro, misurata al centro dell'interasse tra le poltrone, dovrà essere non inferiore a mt. 1,50.

Per le attività di estetista è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa, e la superficie minima non può essere inferiore a mq. 14.

- b) L'altezza dei locali non può essere inferiore a mt. 3, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
- c) I pavimenti, sia nei locali di lavoro che nei locali accessori, devono essere perfettamente uniformi e di materiale facilmente lavabile e sanificabile. Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di mt. 1,80.
- d) La superficie aeroilluminante non può essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. L'aerazione può essere anche artificiale idonea, a condizione che vengano utilizzati impianti i cui progetti siano stati preventivamente sottoposti alla valutazione dell'A.S.L..  
In caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui posti di lavoro, è necessario ricorrere alla illuminazione artificiale.

- e) Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi ad acqua corrente e potabile, calda e fredda, in numero adeguato all'attività svolta e per le attività di barbiere in numero uguale ai posti di lavoro, i quali devono essere dotati di adeguato sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto nel rispetto delle normative vigenti.
- f) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto **dalla vigente normativa in materia**;
- g) I locali nei quali si usino sostanze tossiche volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega, o comunque di un locale separato, adeguatamente aerato per un facile e rapido ricambio di aria e per la conservazione delle citate sostanze in appositi contenitori.  
 Nei locali di lavoro non devono tenersi quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.
- h) I locali devono avere servizi igienici interni con areazione diretta o indiretta e dotati di antibagno. Non sono da considerarsi i servizi igienici esterni ai locali.

In ogni caso di esercizi misti uomo/donna è necessario prevedere servizi igienici distinti per sesso.

Tutti i servizi igienici devono avere:

- il pavimento perfettamente uniforme e di materiale lavabile e sanificabile;
- le pareti ricoperte di piastrelle o di idoneo materiale lavabile fino ad un'altezza di mt. 1,50;
- il lavabo deve essere dotato di idonea rubinetteria non manuale ed erogazione di acqua calda e fredda, con asciugamani elettrico o monouso ed erogatore di sapone liquido.
- i) I locali devono prevedere idonei spazi da adibire a spogliatoio per il personale con armadietti individuali.
- l) Nel caso di locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L., secondo la vigente normativa in materia.

Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente, i locali devono essere assolutamente indipendenti da quelli adibiti ad uso abitazione, con ingresso separato e con servizi igienici propri.

## **Art. 27 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Le poltrone devono essere di materiale lavabile e gli eventuali relativi poggiatesta devono essere protetti da idonee coperture da cambiarsi per ogni persona;
- b) Gli esercizi devono essere dotati di almeno un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per la conservazione della biancheria pulita, e di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. La biancheria utilizzata deve essere monouso o, in alternativa, appositamente sanificata, singolarmente imbustata, utilizzata una sola volta e depositata dopo l'uso in contenitori appositamente dedicati.
- c) Gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso;

Tutte le attrezzature presenti negli esercizi devono rispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia. In nessun caso è consentito tenere nell'esercizio attrezzature non pertinenti all'attività autorizzata.

#### **Art. 28 - Procedimenti per la lavorazione**

1. Nei procedimenti seguiti per la lavorazione devono essere adottati gli opportuni accorgimenti, atti ad evitare qualsiasi danno alle persone ed in particolare:

- a) Devono essere utilizzati prodotti regolarmente in commercio da tenere negli originali contenitori muniti di etichetta, o di altro marchio, della casa produttrice. Nell'uso di tali prodotti gli operatori devono attenersi alle prescrizioni della casa produttrice e delle autorità sanitarie;
- b) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati le cui esalazioni possono essere nocive, dovranno essere manipolati con l'utilizzo di D.I.P. (guanti monouso e mascherine);
- c) Le lavorazioni nelle quali vengono utilizzati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare nocive o soltanto fastidiose, devono essere sempre seguite da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

Durante le manipolazioni e le applicazioni di sostanze o liquidi infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.

#### **Art. 29 - Obblighi del titolare**

1. Il titolare dell'esercizio deve tenere in custodia ed esibire ad ogni richiesta dell'autorità di vigilanza, la certificazione di idoneità sanitaria del personale di lavoro o di assistenza, comunque adibito all'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1, attestante l'immunità da malattie infettive e diffuse.

2. Il medesimo titolare, se affetto da qualsiasi forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se epidermica, è tenuto ad allontanarsi immediatamente dall'esercizio e

farne tempestiva denuncia alle competenti autorità sanitarie. Analoghe misure egli è obbligato ad adottare nei confronti del personale di cui al comma 1.

3. Il titolare è inoltre responsabile dell'inosservanza, anche da parte del personale di cui al comma 1, delle seguenti norme igieniche:

- a) I locali, compresi quelli di servizio, devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) Chi lavora nell'esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia. Prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- c) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata con idonei prodotti;
- d) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- e) La biancheria utilizzata deve essere sempre perfettamente pulita, lavata ad alta temperatura e cambiata di volta in volta per ogni persona;
- f) I pettini e le spazzole per capelli devono essere accuratamente lavati e disinfettati dopo ogni servizio;
- g) Tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere sempre tenuti in condizioni di perfetta pulizia e, ove la loro natura lo richieda, sanificati secondo la procedura già stabilita con O.S. n. 510 del 17/07/03, in particolare:
  - la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come le forbici ed altri strumenti metallici, deve eseguirsi in apposite apparecchiature a mezzo di calore o con metodi chimici;
  - i rasoi e gli altri strumenti taglienti devono avere lame monouso che devono essere sconfezionate in presenza del cliente prima del taglio e non possono essere riutilizzate. Tutte le lame monouso utilizzate devono essere smaltite secondo la normativa vigente (D. Lgs 22/90 e successive modificazioni) in appositi contenitori rigidi;
  - la biancheria utilizzata deve essere monouso o, in alternativa, appositamente sanificata, singolarmente imbustata, utilizzata una sola volta e depositata dopo l'uso in contenitori appositamente dedicati;
  - i supporti devono essere sterilizzati in apposite apparecchiature a mezzo di calore o mediante disinfettanti chimici;
- h) Gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi o, comunque, sufficientemente protettivi;

- i) Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia;
- j) Le persone manifestamente affette da malattie contagiose o presentanti evidenti lesioni cutanee infiammatorie devono essere servite utilizzando tutte le precauzioni del caso (D.I.P. per gli operatori, utilizzo di biancheria esclusivamente monouso), provvedendo alla sanificazione delle attrezzature non monouso utilizzate, secondo le procedure già prima evidenziate;
- k) Per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento al letto degli ammalati di malattie infettive, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura, è necessario il preventivo parere sulla contagiosità o meno della malattia da parte della competente autorità sanitaria.

4. Per occasionali esigenze di profilassi e di igiene, la competente Autorità Sanitaria potrà, comunque, emanare tutte le norme, prescrizioni e/o indicazioni del caso ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per le attrezzature e suppellettili.

#### **Art. 29bis – Prescrizioni specifiche per le attività di tatuaggio e piercing**

**Gli esercizi di tatuaggio e/o piercing, in considerazione degli specifici rischi sanitari connessi all'esercizio di tali pratiche, sono, comunque, tenuti all'osservanza di tutte le altre prescrizioni inerenti i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché, le misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria, contenute nella Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010, e nelle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 05.02.1998 n. 2.9/156, e successivi "Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità" di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 16.07.1998 n. 2.8.633.**

## **TITOLO VI**

### **SANZIONI**

#### **Art. 30 - Fonti normative e modalità di applicazione**

1. Le sanzioni contenute nel presente Regolamento sono previste dall'art. 5 della Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., dall'art. 12 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., e dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.,.
2. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme è effettuata osservando le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 31 - Sanzioni pecuniarie**

1. In caso di esercizio dell'attività di acconciatore svolto in assenza della SCIA, e/o in assenza o perdita dei necessari requisiti morali o professionali, è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00.

2. In caso di esercizio dell'attività di estetista svolto in assenza della SCIA, è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 1.032,91.

3. In caso di esercizio dell'attività di estetista svolto in assenza o perdita dei requisiti professionali è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 2.582,28.

**4. In caso di esercizio dell'attività di tatuaggio e/o piercing svolto in assenza della SCIA, e/o in assenza o perdita dei necessari requisiti morali o professionali, è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.**

5. Per l'inosservanza al provvedimento di cessazione/sospensione dell'attività emesso ai sensi del presente Regolamento, nel termine di cinque giorni dalla data della sua notifica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 4. e il Dirigente del competente Servizio del Comune dispone la chiusura coattiva dell'esercizio, incaricando la Polizia Locale di porre in essere le necessarie attività.

6. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti, o da specifiche norme del presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

## **Art. 32 - Sospensione coattiva dell'attività**

1. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste da disposizioni di leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento, è disposta, previa contestazione alla parte con assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a dieci giorni.

2. Sono considerati casi di particolare gravità ai sensi del comma precedente:

a) l'inosservanza di norme igienico-sanitarie;

b) l'esercizio dell'attività in assenza del Responsabile tecnico;

c) la mancata comunicazione al Comune di ogni variazione, soggettiva e/o oggettiva, relativa all'impresa individuale o societaria titolare dell'esercizio entro trenta giorni dal verificarsi della medesima variazione.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2, se trattasi di prima violazione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni tre.

4. È considerata recidiva, il commettere la medesima violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione per la precedente violazione.

a) in caso di prima reiterazione (recidiva) della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni cinque;

b) in caso di seconda reiterazione della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni dieci;

All'accertamento della terza recidiva, il Dirigente del competente Servizio del Comune pronuncia la decadenza dall'esercizio dell'attività, ai sensi del successivo art. 33 comma 1, lett. g).

#### **Art. 33 - Decadenza dall'esercizio dell'attività**

1. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui al Regolamento decadono dal diritto all'esercizio dell'attività nelle seguenti ipotesi:

a) per mancata attivazione dell'esercizio entro sessanta giorni dalla data della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art.14;

b) per sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni;

c) per cancellazione dell'impresa dall'Ufficio del Registro delle Imprese;

d) per morte del titolare, salvo quanto previsto dal precedente art. 11;

e) per il venir meno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi richiesti dalla legge o dal Regolamento per l'esercizio dell'attività;

f) per la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini del perfezionamento del regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e/o per uso di atti falsi al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e dalle altre norme penali in materia;

g) per la terza recidiva della violazione di una o più norme del presente Regolamento entro un anno dalla prima violazione.

2. Il Dirigente del competente Servizio del Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la dichiarazione di decadenza, procede alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.,



assegnando allo stesso un termine di giorni trenta per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso tale termine, in caso di mancato accoglimento delle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni dell'interessato, il medesimo Dirigente procede alla dichiarazione di decadenza con provvedimento adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge 241/90, che comunica all'interessato mediante raccomandata o messo comunale.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 34 - Disposizioni transitorie**

**1. I soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di acconciatore e/o estetista alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento, devono procedere, entro trecentosessantacinque giorni da tale data, all'adeguamento dei locali, salvo che sussistano impedimenti di carattere tecnico-normativo, delle attrezzature e delle suppellettili, alle norme in esso contenute.**

**2. I soggetti titolari degli esercizi di tatuaggio e/o piercing esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento con l'inserimento della disciplina di tali attività, possono continuare l'attività nel rispetto delle prescrizioni inerenti i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché, le misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria, contenute nella Deliberazione della G.R.C. n.157 del 25 febbraio 2010, e nelle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 05.02.1998 n. 2.9/156, e successivi "Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità" di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 16.07.1998 n. 2.8.633.**

**3. Entro i sei mesi successivi alla citata data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento con l'inserimento della disciplina delle attività di tatuaggio e piercing, i medesimi soggetti di cui al precedente comma 2. sono tenuti a presentare una S.C.I.A. ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, nel rispetto delle relative disposizioni.**

#### **Art. 35 - Rinvio ad altre norme**

**1. Le disposizioni del Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento di Igiene e Sanità, del Regolamento Edilizio, del Regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e del Regolamento di Polizia Urbana.**

**2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute negli atti normativi di indirizzo di fonte superiore citati all'art. 2) e nelle altre normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, anche sanitaria.**

#### **Art. 36 - Adeguamento automatico**

L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento che, ai fini del relativo coordinamento del testo regolamentare, è formalizzato con delibera di presa d'atto della Giunta comunale.

#### **Art. 37 - Vigilanza e controllo**

L'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento è svolta dalla Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia, nonché dall'Azienda Sanitaria Locale.

#### **Art. 38 - Abrogazioni**

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e qualsiasi altra disposizione in materia di barbieri, parrucchieri e mestieri affini, in contrasto con il presente Regolamento.

#### **Art. 39 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune.